



ISTITUTO COMPRENSIVO "DEDALO 2000"

26040 GUSSOLA (CR) - via Gramsci n.15

Distretto n.52 tel. 0375/64090 fax 0375261002

email CRIC81300R@ISTRUZIONE.IT - CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 90005310199

OGGETTO: INCARICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI DIPENDENTI

Il sottoscritto Renato Suppini in qualità di legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo Dedalo 2000 con sede legale in Via Gramsci n. 15 – 26040 Gussola (Cr) C.F. 90005310199

INCARICA

Il Centro Devoto S.A.S. del Dott. Giorgio Ganzi & C. con sede legale in Via Matteotti, 2 Casalmaggiore (Cr), C.F. 00996490199 e P.IVA 00996490199 di gestire la sorveglianza sanitaria ai nostri dipendenti tramite Medico Competente che verrà nominato dopo conferma.

Le competenze per queste prestazioni verranno regolate al CENTRO DEVOTO S.A.S. in base al tariffario allegato visto e confermato, valido per l'anno di riferimento e in visione presso la Vostra struttura.

L'incarico si intende fissato per un anno fino al 31/12/2019. Qualora a nostro motivo si intendesse rinunciare sarà nostra cura comunicare la disdetta per iscritto con un anticipo di mesi tre sulla scadenza dell'esecuzione degli accertamenti sanitari periodici da effettuare ai nostri dipendenti come da protocollo sanitario visto e confermato.

L'incarico decadrà automaticamente, col rispetto degli obblighi contrattuali sopra esposti qualora non venisse rispettata, a ns. motivo, la periodicità dei controlli sanitari, sia preventivi che periodici che di dimissione e gli obblighi inerenti l'applicazione del D.Lgs 81/2008 e successivi.

In nessun modo si rende responsabile il Medico Competente qualora non vengano comunicati mutamenti intervenuti nei cicli produttivi, nuove mansioni, gli inserimenti o le dimissioni del personale.

Sarà nostra cura avvisare per iscritto ed in anticipo sulla scadenza il medico competente per fissare la data di effettuazione della riunione annuale sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008, art. 35, comma 1) e la data di effettuazione del sopralluogo medico negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008, art. 25, comma 1).

Nessuna responsabilità può essere imputata al Centro Devoto S.A.S. qualora non venga rispettata la periodicità di controlli sanitari preventivi, periodici, di dimissione al personale nuovo assunto, minore o in forza all'azienda.

Prot 5361/A35d
N.CIG Z4C266BA08
Gussola, 19/12/2018

Per Conferma

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott. Renato Suppini

CENTRO DEVOTO S.A.S.
F.to Dott. Giorgio Ganzi



ISTITUTO COMPRENSIVO "DEDALO 2000"
26040 GUSSOLA (CR) - via Gramsci n.15
Distretto n.52 tel. 0375/64090 fax 0375261002
email CRIC81300R@ISTRUZIONE.IT - CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 90005310199

VERBALE DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
(art. 25 D.Lgs 81/2008)

Il sottoscritto Renato Suppini in qualità di datore di lavoro dell'Istituto Comprensivo Dedalo 2000 con sede legale in Gussola (Cr) in via Gramsci n. 15

Nomina dal 01/01/2019

quale medico competente la Dott.ssa Bodini Barbara, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, residente in Casalmaggiore (Cr), Via Don Minzoni, n. 42

La Dott.ssa Bodini Barbara in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge svolgerà le attività previste dagli artt. 25 e 41 e del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e in particolare si impegna a:

- a. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborerà inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione alla salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c. istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. (Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia);
- d. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale;
- e. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso, e a fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f. inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

- g. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, a rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- i. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e a fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; (la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi);
- m) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Prot. 5361/A35d
CIG Z4C266BA08
Gussola, 19/12/2018

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott. Renato Suppini

Il Medico competente
per accettazione
F.to. Dott.ssa Barbara Bodini